SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1173)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'articolo 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, stabilisce che le domande di agevolazione alle iniziative industriali meridionali, che alla data del 9 novembre 1976 non abbiano ottenuto il parere di conformità, saranno esaminate sulla base dei nuovi criteri sostanziali e procedurali posti in essere dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 medesimo.

Da ciò consegue che moltissime di tali domande, peraltro in gran parte già istruite con i precedenti criteri dalla Cassa per il Mezzogiorno e dagli istituti di credito ai fini dell'emanazione del parere di conformità ma che per la sopravvenuta nuova disciplina non avevano ottenuto il parere anzidetto, dovranno essere nuovamente istruite sulla base dei criteri contenuti nel citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902.

A evitare che si proceda a tale ulteriore istruttoria, che ritarderebbe sensibilmente la decisione di ammissibilità alle agevolazioni per moltissime iniziative, con evidente grave danno per la rapida realizzazione degli impianti industriali e in definitiva per l'occupazione di manodopera, è stato emanato l'unito decreto-legge con il quale si stabilisce, in sostanza, che l'istruttoria delle domande presentate prima del 31 maggio 1977 (data di emanazione da parte del CIPE delle direttive per la concreta attuazione della nuova normativa in materia di incentivi industriali), effettuata con la precedente normativa anche per quanto riguarda i settori, sia ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni. Tali agevolazioni saranno concesse, nella misura e con i provvedimenti di ammissibilità previsti dalla legge n. 183 del 1976 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

soltanto a quelle iniziative, i cui lavori siano stati completati o, comunque, avviati a realizzazione entro la stessa data del 31 maggio 1977.

È evidente che, per evitare ogni disparità di trattamento, la disposizione in esame si applica anche alle iniziative per le quali, dopo il 9 novembre 1976, sia stata eventualmente espressa una valutazione non positiva a causa della difformità con i nuovi criteri posti dalla legge n. 183 del 1976.

Per le iniziative, invece, per le quali è stata presentata la domanda entro il 9 novembre 1976, i cui lavori non sono stati avviati, resta confermato che saranno esaminate, in conformità del primo comma dell'articolo 29 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 902, con i criteri sostanziali e procedurali previsti dalle norme vigenti.

* * *

Il decreto-legge viene ora presentato al Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, concernente l'acceleramento delle procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno.

Decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 110 del 20 aprile 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di accelerare la concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

In deroga al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alle iniziative industriali meridionali con investimenti fissi inferiori a 15 miliardi di lire, le cui domande di agevolazioni siano state presentate prima del 31 maggio 1977 e i cui lavori siano stati completati o avviati a realizzazione alla data medesima, possono essere concesse le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183, e all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, sulla base dei criteri e delle modalità di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853; i relativi provvedimenti di ammissibilità sono adottati ai sensi dell'articolo 14, quarto e quinto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. Restano ferme tutte le altre disposizioni vigenti in materia, ivi comprese quelle riguardanti il prefinanziamento e la contestuale erogazione del contributo in conto interessi ed in conto capitale.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano fino al 31 ottobre 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1978

LEONE

ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO